

Allegato "A" al n. 9270/5941 di repertorio

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CSV

"Centro di servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S."

Art. 1

Denominazione - Sede

E' costituita un'associazione denominata:

"Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S.",
in breve **"CSV Monza Lecco Sondrio E.T.S."**, con sede in Monza, d'ora in
poi definita per brevità CSV MONZA LECCO SONDRIO.

L'associazione opera attraverso le sedi operative presenti in Monza, Lecco e
Sondrio. Eventuali decisioni in merito a sede legale e sedi operative, attribu-
zioni del Consiglio Direttivo, non costituiscono modifica statutaria.

CSV MONZA LECCO SONDRIO è un'associazione senza fini di lucro, apar-
titica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà,
democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed opera-
tivo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.

CSV MONZA LECCO SONDRIO è costituita in forma di associazione rico-
nosciuta del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D.Lgs.
117/2017.

Art. 2

Finalità

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.

L'associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la

presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Attività

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

a) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore;

b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad es-

serlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

f) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

g) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

h) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed

espressioni di volontariato

i) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività diverse di cui al D.lgs. 117/2017, art. 6, individuate dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, nel rispetto dei territori provinciali costituenti, CSV MONZA LECCO SONDRIO potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

E' fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, che si

riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.

Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio del CSV MONZA LECCO SONDRIO, è accettata l'adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.

L'associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione nella gestione del CSV, conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il Consiglio Direttivo deve entro 120 (centoventi) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro 120 (centoventi) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- 3) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 4) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 5) per indegnità.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9

Trasparenza e pubblicità degli atti

L'Associazione assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per gli stakeholder, interni ed esterni.

Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante una apposita delibera, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi.

L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri stakeholder interni, il diritto di ricevere e avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti.

La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubbli-

cazione tramite sito internet, in forme chiare ed intellegibili.

Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano:

a) che sia consentito al presidente della riunione o ad una persona dallo stesso delegata di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento

della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano annuale e il report annuale delle attività, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva e rende pubblico il bilancio sociale;

c) approva il programma generale annuale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;

d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito, dell'Organo di Controllo;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, rilasciata ad un altro socio.

Ciascun socio può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secon-

da di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Qualora il numero degli associati che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello degli altri, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato è ponderato in modo tale da assicurare loro in Assemblea un numero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno. La ponderazione è computata al momento della convocazione dell'Assemblea, sulla base degli aventi diritto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 19 (diciannove) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel Regolamento.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente a maggioranza assoluta.

I consiglieri possono svolgere fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regola-

menti;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) approvare la carta dei servizi, sulla base del Piano Annuale approvato dall'assemblea dei soci; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 14

Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 15

Organo di Controllo

Nei casi previsti della legge, è nominato un organo di controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La nomina del componente dell'organo di controllo con funzioni di presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (OTC).

Art. 16

Revisore Legale

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di CSV MONZA LECCO SONDRIO.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio iniziale di proprietà dell'Associazione è fissato in Euro

52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero).

Art. 20

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative;
- il FUN ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- le entrate derivanti da convenzioni;
- i contributi pubblici e dei privati;
- la gestione economica del patrimonio;
- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.

Art. 21

Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

Art. 22

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di seguirlo;

2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV MONZA LECCO SONDRIO o di revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV MONZA LECCO SONDRIO in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV MONZA LECCO SONDRIO o di revoca dell'accREDITAMENTO, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.TO: FILIPPO VIGANO'

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)